

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 - Costituzione e sede

1. E' costituita, con sede nel Comune di Milano, la Società cooperativa di abitazione denominata:

"COOPERATIVA EDIFICATRICE FERRUCCIO DEGRADI"

2. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività in Italia e negli altri Stati europei e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare lo spostamento della sede Sociale all'interno del Comune di Milano nonché istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e nei termini di legge.

Articolo 2 - Durata

1. La durata della Società è stabilita dalla data della sua costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacentesimo).

2. La durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 3 - Adesioni ed iscrizioni

1. La Società si iscrive nella sezione delle Cooperative a mutualità prevalente dell'Albo delle Società Cooperative; il numero di iscrizione viene indicato negli atti e nella corrispondenza.

La Società, aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e sue eventuali articolazioni di settore, nazionali e territoriali, riconoscendone l'unità di intenti e la coincidenza degli scopi mutualistici.

2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa può aderire e partecipare ad altri organismi cooperativi o associativi che si propongono iniziative ed attività mutualistiche.

3. La Società si iscrive all'Albo nazionale delle Società Cooperative di abitazione e dei loro consorzi, istituito presso il Ministero delle attività produttive.

Articolo 4 - Scopo mutualistico

1. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, alla luce dell'articolo 45 della Costituzione e nell'ambito dell'oggetto sociale, l'attuazione del diritto alla casa e l'integrazione sociale dei cittadini.

2. La Cooperativa non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la Società ed i Soci, sono disciplinati in appositi regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'articolo 2521 c.c. Si precisa comunque, con riferimento ai rapporti mutualistici, che la Società è, e sarà obbligata, al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con i regolamenti, di instaurare ed eseguire rapporti con i Soci a condizioni, che tengano conto della diversa condizione dei Soci, delle esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri Soci. E' altresì espressamente prevista la facoltà per la Società di svolgere la propria attività anche con i terzi; le condizioni di tali rapporti sono caso per caso stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa Cooperativa.

Articolo 5 - Oggetto sociale

1. La Cooperativa, con scopo mutualistico e senza finalità speculative, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, ha per oggetto principalmente la realizzazione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni, da assegnare in godimento e da assegnare anche in proprietà, in locazione o in godimento con patto di futura vendita ovvero in locazione o con altre forme contrattuali ai propri Soci.

La Cooperativa potrà cedere in locazione od in proprietà anche a enti o persone giuridiche non Socie gli immobili a destinazione commerciale.

2. La Società promuove l'offerta dell'insieme di strutture e servizi che possono favorire l'integrazione sociale, l'elevazione culturale e la tutela mutualistica degli stessi Soci attraverso il soddisfacimento delle esigenze dagli stessi espresse, ivi comprese quelle relative ai rapporti delle singole persone e dei rispettivi nuclei familiari con la propria abitazione, con il complesso residenziale, con l'area urbana nella quale il complesso è collocato e con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo.

3. Per il conseguimento dell'oggetto Sociale la Cooperativa può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore, in particolare la Cooperativa può:

- a) acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta, ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare fabbricati, anche se locati, ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;
- b) costruire, risanare, ristrutturare e gestire edifici e complessi edilizi a prevalente destinazione residenziale, nonché autorimesse e parcheggi di pertinenza e non;
- c) assegnare ai Soci le abitazioni comprese negli edifici di cui alle precedenti lettere a) e b) in godimento a tempo indeterminato, ed anche in locazione o in godimento con proprietà differita o in proprietà o mediante altre forme contrattuali, che comunque consentano di soddisfare i bisogni espressi dai Soci attraverso le stesse abitazioni;
- d) assegnare in godimento, locare ovvero alienare ai Soci e locare ovvero alienare a terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale comprese negli edifici di cui alle precedenti lettere a) e b);
- e) realizzare interventi di risanamento e recupero su edifici o complessi edilizi di proprietà dei Soci, anche se parte delle unità immobiliari negli stessi comprese siano di proprietà di terzi;
- f) prestare ai Soci servizi diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni di cui siano assegnatari o proprietari, e degli edifici e complessi edilizi nei quali le abitazioni siano comprese, anche se questi siano in parte di proprietà di terzi;
- g) prestare ai Soci servizi diretti a soddisfare bisogni di natura assistenziale, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa;
- h) prestare ai Soci servizi diretti ad assisterli nei rapporti con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo, svolgendo altresì servizi integrativi e complementari in campo immobiliare anche per facilitare ai Soci della Cooperativa le vendite di immobili già posseduti da Soci assegnatari, prenotatari e futuri assegnatari, escluse le attività riservate a professionisti iscritti ad albi professionali.

4. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Società può:

- a) costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di edifici e complessi edilizi a prevalente destinazione residenziale e di riqualificazione urbana, sia direttamente in economia che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero;
- b) avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano;
- c) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;
- d) ricevere prestiti dai Soci destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dal successivo articolo 40 e dalla legge. È in ogni caso tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma;
- e) stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei Soci;
- f) concedere ed ottenere avalli, fidejussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Società o dei Soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale;
- g) promuovere o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione diretti al miglioramento della qualità abitativa ed al contenimento dei costi di costruzione e gestione degli edifici residenziali, anche attraverso l'impiego di energie alternative;
- h) prestare consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, se opportune per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale;
- i) consorzarsi, anche senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre Società Cooperative per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;
- j) promuovere, quale attività strumentale e non prevalente, la costituzione ed assumere partecipazioni in Società Cooperative, consorzi di cooperative, Società per azioni e Società a responsabilità limitata che svolgono attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- k) partecipare ai Gruppi Cooperativi Paritetici di cui all'articolo 2545-septies c.c., se utile al miglior conseguimento dell'oggetto sociale;

- l) aderire ad associazioni, fondazioni ed altri enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale
5. La Cooperativa può svolgere la propria attività in tutte le parti del territorio nazionale e degli stati della Unione europea.
6. Le attività finanziarie non potranno essere comunque prevalenti o nei confronti del pubblico.
7. Le attività comprese nell'oggetto sociale o finalizzate al suo conseguimento, di cui ai commi precedenti, possono essere svolte, in misura comunque non prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 c.c., anche nei confronti ed a favore di terzi che non siano Soci della Società.

TITOLO II

SOCI

Articolo 6 - Numero - Responsabilità - Requisiti dei Soci

1. Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per la iscrizione all'Albo nazionale delle Società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
2. La responsabilità di ogni Socio è limitata al capitale sociale sottoscritto.
3. Possono essere Soci le persone fisiche, che non siano interdette, inabilite, o condannate per reati che prevedono l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'esame di ammissione, che non esercitino in proprio imprese concorrenziali con quella della Cooperativa e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società.
4. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per la iscrizione alla Società, ma unicamente per beneficiare delle attività e dei servizi realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.
5. Il Consiglio di Amministrazione può accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, applicandosi ove compatibile, quanto previsto al precedente punto 3; in tal caso, con la delibera di ammissione, il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad essa più voti, fino ad un massimo di cinque, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta, così come previsto dal successivo articolo 27 comma 2. Gli amministratori non possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche che esercitino attività effettivamente in concorrenza con gli interessi della Cooperativa.
6. Possono essere Soci anche enti ed associazioni che non abbiano interessi contrastanti con l'oggetto sociale e lo scopo mutualistico della Cooperativa, salvi eventuali divieti o limiti di legge.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

1. Chi desidera divenire Socio deve presentare domanda scritta alla Società, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati se persona fisica:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;
 - b) valore della quota che intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi previsti dall'articolo 16 comma 2;
 - c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Cooperativa e di non esercitare in proprio imprese che svolgono attività effettivamente in contrasto con quella della Società.
2. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di residenza del richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
3. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione della Società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale.
4. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale;
 - b) estratto autentico della deliberazione di adesione alla Società assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei regolamenti della Società;
 - c) indicazione del numero dei Soci ed elenco nominativo delle cariche sociali;

- d) se Cooperative, certificato di iscrizione al registro prefettizio ed allo schedario generale della Cooperazione o certificato attestante la presentazione della domanda di iscrizione agli stessi;
- e) certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la Società richiedente è nel pieno godimento dei suoi diritti.

Articolo 8 - Delibera di ammissione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'accoglimento della domanda di ammissione con l'intento di favorire l'adesione di tutte le persone i cui bisogni siano coerenti con l'oggetto sociale e che condividano lo scopo mutualistico della Società e con facoltà di respingerla solo ove risulti inoltrata da persone fisiche o giuridiche aventi interessi contrastanti, sotto qualsiasi forma, con quelli dalla Società o prive dei requisiti ritenuti idonei per far parte della compagine sociale e per partecipare proficuamente alla sua attività. Le delibere di ammissione sono adottate dal Consiglio di Amministrazione rispettando l'ordine di ricevimento o di consegna delle domande di adesione.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro 60 (sessanta) giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale Sociale e dell'eventuale sovrapprezzo di cui all'articolo 2528 comma 2 c.c..
3. La delibera di ammissione è annotata nel libro dei Soci a cura degli amministratori e comunicata al richiedente per lettera inviata per posta o per consegna diretta; essa fa assumere al richiedente la qualifica di Socio solo se ha già provveduto ad eseguire interamente i versamenti di cui all'articolo 9 comma 1.
4. Qualora il richiedente non provveda ad eseguire i versamenti di cui al comma precedente entro quindici giorni dalla data della comunicazione di ammissione, la delibera ammissione si intende revocata ed i versamenti parziali eventualmente eseguiti sono devoluti alla riserva straordinaria qualora il richiedente non presenti domanda scritta di restituzione nei 60 (sessanta) giorni successivi.
5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante Socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
6. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.
7. Gli amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Articolo 9 - Obblighi dei Soci

1. Il Socio all'atto dell'ammissione alla Società, deve:
 - a) sottoscrivere e versare con le modalità previste dal precedente articolo 8 comma 2 la Quota Sociale indicata nella domanda di ammissione;
 - b) versare il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2 c.c., nella misura eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 34, comma 2 lettera b), ed indicata nella comunicazione di ammissione.
 - c) versare una somma a titolo di tassa di ammissione, intendendosi per tale il rimborso delle spese amministrative, da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Socio è tenuto:
 - a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi Sociali;
 - b) al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi, alle assegnazioni a diverso titolo di cui sia intestatario, alle attività alle quali partecipi ed ai servizi di cui usufruisca, nella misura e con le modalità previste dai regolamenti che li disciplinano;
 - c) a contribuire, se beneficiario delle attività realizzate o dei servizi prestati dalla Società, all'aumento delle risorse della Società destinate al conseguimento dell'oggetto sociale, nella misura prevista dalle disposizioni dei regolamenti di cui alla lettera precedente che disciplinano la determinazione dei relativi corrispettivi; tali corrispettivi devono, comunque, assicurare ai Soci beneficiari condizioni migliori di quelle conseguibili sul libero mercato per beni e servizi con le medesime caratteristiche e qualità;
 - d) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;
 - e) a comunicare alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta, ogni modifica del proprio domicilio e, se diverso, del luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società; tutte

le comunicazioni inviate dalla Società all'ultimo domicilio e riportato sul libro dei Soci si intendono per validamente trasmesse.

3. Se non diversamente previsto dai regolamenti approvati dall'Assemblea, gli importi dovuti alla Società devono essere versati dal Socio entro il termine indicato nella comunicazione di richiesta ovvero, in mancanza, entro 15 giorni dalla data di spedizione o consegna di tale richiesta; decorso tale termine, il Socio è automaticamente costituito in mora e sono dovuti alla Società gli interessi calcolati al tasso annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione, che devono essere versati contestualmente all'importo dovuto.

4. La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione dalla Società e per decesso, salvo quanto infra previsto in tale ultima ipotesi all'articolo 13.

Articolo 10 - Diritti del Socio

1. Il Socio, che sia in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui all'articolo 12, comma 1, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi regolamenti; in assenza di diverse disposizioni o a parità di ogni altra condizione per la individuazione dei Soci destinatari dei beni realizzati e beneficiari dei servizi effettuati, il criterio di priorità generale è costituito dall'anzianità di iscrizione alla Società.

2. La Società si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i Soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti e la valorizzazione degli apporti di lavoro personali, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.

3. I Soci, che siano in regola con i versamenti dovuti, a qualsiasi titolo, alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui all'articolo 12, comma 1, hanno diritto di esaminare il libro dei Soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenere estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei Soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i Soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

Articolo 11 - Recesso del Socio

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può chiedere di recedere dalla Società il Socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

2. E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

3. La domanda di recesso deve essere inviata alla Società per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, con l'indicazione delle motivazioni per le quali la stessa viene presentata.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di recesso valutando le motivazioni nella stessa riportate ed assumendo la decisione meglio rispondente al perseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale. La delibera e, in caso di rigetto, le relative motivazioni, sono comunicate al richiedente, a cura del Presidente. Alla delibera del Consiglio di Amministrazione può essere proposta opposizione con la Clausola arbitrale, previo ricorso all'Organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione.

5. La domanda di recesso è annotata nel libro dei soci a cura del Presidente ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione dell'avvenuta annotazione e, per i rapporti mutualistici tra Socio e Società, se non previsto diversamente dai Regolamenti che li disciplinano, con la chiusura dell'esercizio in corso alla data del suo ricevimento, se pervenuta tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; ai rapporti contrattuali eventualmente in corso si applicano, dalla data dell'annotazione, le condizioni previste per i rapporti con i terzi non Soci.

Articolo 12 - Esclusione del Socio

1. L'esclusione dalla Società è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio che:

- a) perda i requisiti previsti dall'articolo 6 per l'ammissione alla Società;
- b) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi Sociali e alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma c.c.;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, non esegua in tutto o in parte il versamento della Quota Sociale sottoscritta, non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;

d) arrechi, in qualunque modo, gravi danni alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio non lo occupi o lo ceda in uso ad altri;

e) sia interdetto, inabilitato, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. L'esclusione è deliberata dopo la comunicazione al Socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dei motivi che possono comportarne l'esclusione dalla Società, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni per formulare le proprie osservazioni o per sanare le proprie inadempienze.

3. La delibera di esclusione è comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei Soci, dalla cui data l'esclusione ha effetto. Il Socio escluso può proporre opposizione con la Clausola Arbitrale previo ricorso all'Organismo di Conciliazione, se costituito, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione.

4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il Socio e la Società.

Articolo 13 - Decesso del Socio

1. Al Socio deceduto possono sostituirsi nella qualità di Socio, conservandone l'anzianità di adesione alla Società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli, i genitori, nonché i fratelli purché conviventi ed in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società; in assenza di testamento ovvero qualora questo non indichi la persona, fra quelle prima elencate che dovrebbe sostituirsi al deceduto, la qualità di Socio può essere acquisita secondo l'ordine di elencazione. In assenza di sostituzione nel rapporto, gli eredi hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota.

2. La sostituzione nella qualità di Socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società.

3. Qualora esistano più eredi, i medesimi devono indicare, con atto scritto autenticato da un Notaio, quello che, tra essi, avendone i requisiti può richiedere tale sostituzione, con esclusione degli altri.

4. La sostituzione del Socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui all'articolo 12, comma 1; qualora esistano debiti scaduti del Socio defunto nei confronti della Società, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

5. Il certificato di morte del Socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti l'esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, l'eventuale indicazione, ai sensi del comma 4, della persona che richiede di sostituire il Socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del Socio deceduto, che deve rispettare i contenuti previsti dall'articolo 7, comma 1, ed alla quale devono essere allegati i documenti di cui al comma 2 dello stesso articolo, devono essere inviati alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro 90 (novanta) giorni dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tale termine, la quota del Socio deceduto è liquidata ai sensi dell'articolo 14 ed i rapporti mutualistici e contrattuali eventualmente esistenti fra il Socio deceduto e la Società sono risolti.

6. Sulla richiesta di sostituzione decide il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8; se la richiesta di sostituzione è accolta, il Socio subentrante è esonerato dal versamento di cui all'articolo 9 comma 1.

7. Potrà essere approvato un Regolamento per disciplinare la casistica di cui sopra.

Articolo 14 - Liquidazione della quota e responsabilità del Socio uscente

1. Nel caso di recesso, esclusione o morte del Socio, la liquidazione della Quota Sociale versata e delle eventuali rivalutazioni di cui all'articolo 21, comma 2 lettera a), ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui la cessazione del rapporto sociale ha effetto.

2. Sono esclusi dalla liquidazione il sovrapprezzo versato ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera b) e la tassa di ammissione.

3. La liquidazione delle somme di cui al comma 1 è effettuata entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio di cui allo stesso comma da parte dell'Assemblea; decorso tale termine, fruttano a favore del Socio o dei suoi eredi gli interessi calcolati al tasso legale. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al Socio

ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c. può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni. Sulle somme liquidate, la Società ha diritto di rivalersi per i crediti scaduti nei confronti del Socio receduto, escluso o deceduto.

4. I Soci receduti od esclusi e gli eredi del Socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

5. La liquidazione dei versamenti effettuati dal Socio receduto, escluso o deceduto per la partecipazione ai programmi realizzati dalla Società è disciplinata dai relativi regolamenti; il ritiro dei prestiti da parte degli eredi del Socio deceduto è disciplinato dalle disposizioni sulla successione.

6. Il Socio receduto o escluso e gli eredi del Socio deceduto rispondono nei confronti della Cooperativa per il pagamento di quanto alla stessa dovuto a qualsiasi titolo.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 15 - Patrimonio della Società

1. Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale Sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote dei Soci operatori, ciascuna di valore non inferiore ad euro 260 (duecentosessanta) e non superiore al massimo previsto dalla legge;

- dalle Azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento, il cui valore nominale sarà determinato, nel rispetto del limite massimo di Euro 500,00

- dalle eventuali quote dei Soci finanziatori, oltre ai titolari delle Azioni di cui al punto che precede;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo delle quote;

d) dalle eventuali riserve di rivalutazione;

e) dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di Soci finanziatori;

f) dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge;

g) dalla riserva per interventi mutualistici;

h) da eventuali liberalità e contributi pervenuti alla Società per il conseguimento dell'oggetto sociale.

2. Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere "c" ed "e", sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci operatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento; le summenzionate riserve sono destinate ai Soci finanziatori.

3. La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

Articolo 16 - Quote Sociali

1. Le partecipazioni sociali dei Soci operatori sono rappresentate da quote, delle quali la Cooperativa rilascia ai Soci apposita ricevuta attestante il valore delle stesse.

2. Il valore della partecipazione di ciascun Socio operatore non può essere inferiore ad euro 260 (duecentosessanta) né superiore al valore massimo previsto dall'articolo 2525 c.c.

3. Le Quote Sociali sono nominative e non possono essere cedute a terzi o a Soci né essere sottoposte a vincoli, pegni, sequestri di ogni natura e simili.

4. Il valore della quota sottoscritta dal Socio all'atto dell'adesione alla Società può essere aumentato in qualunque momento mediante ulteriori versamenti o conferimenti, purché entro il valore massimo di legge. La delibera di Assemblea generale di approvazione del bilancio annuale accerta l'ammontare del capitale alla chiusura dell'esercizio, distinguendo le eventuali sottoscrizioni di cui al comma 1 da quelle di cui al presente comma.

5. Per il versamento delle quote sottoscritte all'atto dell'adesione alla Società, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

Articolo 17 - Liberalità lasciti e donazioni

1. La Società può accettare lasciti, donazioni, liberalità e contributi che saranno destinati secondo le volontà espresse dal benefattore o evidenziate nel lascito testamentario; in mancanza di queste, il Consiglio di Amministrazione costituirà il fondo di cui al primo comma, lettera h) del precedente articolo 15.
2. I fondi costituiti con lasciti, donazioni, liberalità e contributi ed i relativi interessi saranno destinati a finanziare opere sociali, una speciale assistenza ai Soci, opere di istruzione e di educazione.
3. In nessun caso possono passare a profitto dei Soci.

Articolo 18 SOPPRESSO

Articolo 19 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 20 - Bilancio di esercizio

1. Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il relativo bilancio, da compiliarsi in conformità ai principi di legge privilegiando, nelle valutazioni, il criterio della prudenza. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa ed eventualmente dal rendiconto finanziario complessivo, dai rendiconti economici dei programmi in corso di realizzazione o conclusi nell'esercizio e dal programma pluriennale della Società.
2. Il bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, predisposta ai sensi dell'articolo 2428 c.c.; la relazione deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, in conformità con il carattere cooperativo della Società.
3. Il bilancio e la relazione del Consiglio di Amministrazione sono comunicati al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.
4. Il bilancio, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, è depositato in copia presso la sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la discussione e finché sia approvato, affinché i Soci possano prenderne visione.
5. Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio; l'Assemblea per l'approvazione del bilancio, qualora particolari esigenze ai sensi dell'articolo 2364 c.c. lo richiedano, potrà essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio; in tal caso, la relazione del Consiglio di Amministrazione deve giustificare le ragioni del rinvio.

Articolo 21 - Risultato dell'esercizio

1. Se il bilancio d'esercizio si chiude con un utile, l'Assemblea, dopo avere approvato il bilancio, decide sulla destinazione dell'utile di esercizio nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) a riserva legale in misura non inferiore del 30% (trenta per cento) o nella diversa misura prevista dalla legge;
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) o nella diversa misura secondo previsione di legge;
2. L'utile rimanente può essere destinato:
 - a) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale Sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
 - b) ad eventuale ripartizione dei ristorni destinandoli con la modalità prevista dall'articolo 22;
 - c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
 - d) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le Cooperative a mutualità prevalente;
 - e) la restante parte alla riserva straordinaria.
3. La ripartizione dei ristorni ai Soci cooperatori, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere "a", "b" del precedente comma 1.
4. Alle Quote Sociali il cui importo sia stato versato, in tutto o in parte, nel corso dell'esercizio al quale l'utile ripartito si riferisce, è riconosciuta una remunerazione proporzionale al tempo intercorso fra la data del versamento ed il termine dell'esercizio.

5. Alla rivalutazione delle Quote Sociali l'Assemblea può destinare le disponibilità della riserva da sovrapprezzo delle quote.

6. Per le Quote Sociali che abbiano raggiunto il valore massimo previsto dalle disposizioni in vigore, la rivalutazione di cui al comma 2) lettera a) non può superare la variazione generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolata dall'ISTAT per il periodo corrispondente all'esercizio Sociale al quale gli utili ripartiti si riferiscono.

7. Se il bilancio di esercizio si chiude con una perdita, l'Assemblea dopo avere approvato il bilancio, decide sulla sua copertura utilizzando, nell'ordine:

- a) la riserva destinata alla rivalutazione delle Quote Sociali;
- b) la riserva da sovrapprezzo delle quote;
- c) la riserva per interventi mutualistici;
- d) le riserve di rivalutazione;
- e) la riserva straordinaria;
- f) la riserva legale;
- g) le Quote Sociali.

8. Esaurite le voci del patrimonio netto elencate nel comma precedente, l'Assemblea deve deliberare la copertura della perdita residua attraverso versamenti da richiedere ai Soci in parti uguali ovvero, se non convocata quale Assemblea straordinaria, deliberare la convocazione nei successivi 30 giorni, di tale Assemblea per deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori.

9. Qualora, per la copertura della perdita di esercizio, le Quote Sociali siano scese ad un valore inferiore a quello minimo stabilito dall'articolo 15 comma 1, l'Assemblea deve deliberare l'aumento delle quote residue per riportarle a tale valore minimo.

Articolo 22 - Ristorni

1. Gli eventuali ristorni saranno destinati all'aumento del capitale sociale mediante aumento proporzionale del valore della quota di ciascun Socio, anche in deroga al valore massimo stabilito dall'articolo 16.

2. L'apposito regolamento definisce le modalità attraverso le quali la Cooperativa individua i Soci in favore dei quali eroga il ristorno in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 23 - Organi della Società

1. Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Società;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) le Assemblee speciali dei possessori delle Azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e dei possessori degli strumenti finanziari non partecipativi eventualmente emessi dalla Cooperativa.

Articolo 24 - Natura dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.

2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 25 - Compiti dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modificazioni dello Statuto;
- b) proroga della durata della Società;
- c) scioglimento anticipato della Società;
- d) nomina revoca, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- e) fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di Società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis c.c.

2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio di esercizio, di cui all'articolo 20, ed adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 21 sui risultati dell'esercizio;
- b) nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso Collegio e, quando previsto, del revisore contabile o della Società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile;
- c) determinazione degli eventuali emolumenti da corrispondere agli Amministratori, per la loro attività collegiale, nonché il compenso dei Sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società;
- d) responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) approvazione dei regolamenti che disciplinano i programmi e le attività della Società;
- f) su proposta del Consiglio di Amministrazione, eventuale costituzione delle Assemblee separate di cui all'articolo 29;
- g) emissione di Azioni di partecipazione cooperativa di cui all'articolo 18, per l'attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo ai quali le stesse sono finalizzate;
- h) su richiesta degli interessati, sulle domande di ammissione a Soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
- i) sugli altri oggetti riguardanti la gestione sociale per i quali la legge o lo statuto prevedano che l'organo amministrativo debba essere preventivamente autorizzato dalla Assemblea, che comunque siano sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.
- l) l'alienazione o assegnazione in proprietà degli immobili Sociali a proprietà indivisa destinati in godimento ai Soci. I Soci avranno diritto di continuare ad utilizzare le suddette unità immobiliari sulla base del contratto in essere.

Articolo 26 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno per la prima né essere successivo di oltre 30 (trenta) giorni anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno otto giorni prima dell'adunanza, ed inviato individualmente ai Soci, nel medesimo termine di otto giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera semplice inviata a mezzo servizio postale pubblico o privato al domicilio risultante dal Libro Soci, telefax o posta elettronica (e-mail), qualora il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica risultino annotati al Libro Soci, avviso consegnato a mano con ricevuta a firma autografa del destinatario. In alternativa a quanto sopra, l'avviso di convocazione può essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quindici giorni prima di quello fissato per la adunanza, fermo restando l'obbligo della affissione dell'avviso nei locali della cooperativa e di ogni unità locale otto giorni prima della adunanza.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze ai sensi dell'articolo 2364 c.c., l'Assemblea ordinaria potrà avere luogo entro 180 (centoottanta) giorni dal giorno di chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.
4. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere convocata nei successivi 30 (trenta) giorni qualora ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, del Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei Soci. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposta. Qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale.
5. L'Assemblea è convocata nella sede sociale; può essere convocata in altra sede, purché in Italia, e comunque facilmente ed economicamente raggiungibile da parte della maggioranza dei Soci.

Articolo 27 - Costituzione dell'Assemblea dei Soci e validità delle deliberazioni

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni antecedenti la data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società, nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui all'articolo 12, comma 2; i Soci con minore anzianità possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.
2. Ogni Socio ha un voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta. Al Socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e precisamente un voto in più ogni 50.000 (cinquantamila) euro di capitale effettivamente versato.
3. Se la Cooperativa ha emesso strumenti finanziari non partecipativi o Azioni di partecipazione cooperativa prive di diritto di voto, le deliberazioni dell'Assemblea che pregiudichino tali diritti devono essere approvate rispettivamente anche dall'Assemblea dei possessori degli strumenti finanziari o dall'Assemblea dei titolari di Azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'articolo 2541 c.c.
4. Se la Cooperativa ha emesso strumenti finanziari partecipativi, si applica quanto previsto all'articolo 42; di converso, se la stessa ha emesso Azioni di partecipazione cooperativa, si applica quanto previsto all'articolo 40-bis.
In ogni caso, i diritti di voto attribuiti ai titolari di strumenti finanziari partecipativi e ai titolari di Azione di partecipazione cooperativa dotate del diritto di voto, non possono essere superiori ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale.
5. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.
6. In seconda convocazione, salvo quanto disposto dai commi successivi, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto e delibera liberamente a maggioranza assoluta dei titolari del diritto di voto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, ad eccezione dell'azione di responsabilità per la quale occorrerà la percentuale stabilita dal terzo e quarto comma dell'articolo 2393 c.c.
7. Per deliberare lo scioglimento anticipato, con messa in liquidazione e nomina del o dei liquidatori, l'Assemblea anche in seconda adunanza è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di un terzo dei Soci e delibera con il voto favorevole dei tre quinti dei titolari del diritto di voto.
8. In deroga a quanto previsto al precedente punto 6 del presente articolo, l'Assemblea convocata per l'assunzione della deliberazione riguardante l'alienazione o assegnazione in proprietà degli immobili a proprietà indivisa assegnati in godimento ai Soci e per relative le modifiche statutarie, delibera validamente in seconda convocazione con il voto favorevole dei tre quinti dei Soci intervenuti aventi diritto di voto.
9. In ogni caso le votazioni devono essere palesi.
10. L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dalla stessa tra i Soci presenti il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di Segretario il componente del Consiglio di Amministrazione o il dipendente della Società od anche un terzo designato dal Presidente. All'occorrenza, l'Assemblea nomina un numero adeguato di scrutatori.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto da Presidente e dal Segretario, nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le dichiarazioni espresse. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.

Articolo 28 - Rappresentanza nell'Assemblea dei Soci

1. I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea tramite delega da un altro Socio, purchè il delegato non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, o di Società da essa controllate.
La medesima facoltà è riconosciuta ai titolari di strumenti finanziari con diritto di voto e ai titolari di Azioni di partecipazione cooperativa dotate di diritto di voto.
2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società.
3. Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci.

Articolo 29 - Assemblee separate

1. Qualora la Società abbia più di tremila Soci e svolga la sua attività in più province ovvero abbia più di cinquecento Soci e realizzi più gestioni mutualistiche, ai sensi dell'articolo 2540 c.c., ovvero qualora se ne ravvisi comunque la necessità, per meglio rappresentare la numerosità dei Soci e favorirne la partecipazione, l'Assemblea ordinaria può deliberare, su

proposta del Consiglio di Amministrazione, la costituzione di assemblee separate, secondo i criteri che saranno dalla stessa indicati nella delibera istitutiva.

2. In tal caso, l'Assemblea generale dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dalla Assemblea generale dei delegati designati dalle Assemblee separate.

3. Le Assemblee separate sono convocate presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

4. Le Assemblee separate dovranno essere convocate, con le medesime modalità previste per la convocazione dell'Assemblea generale dei Soci, per una data anteriore di almeno dieci giorni rispetto a quella fissata per l'Assemblea generale.

5. L'avviso di convocazione è unico sia per le assemblee separate che per quella generale.

6. Le assemblee separate possono deliberare su tutte le materie per le quali è competente l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria.

7. Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno ed oggetto di deliberazione, ciascuna Assemblea separata designa a partecipare all'Assemblea generale, con diritto di voto, nel numero che sarà determinato dalla delibera di costituzione delle Assemblee separate, i delegati in rappresentanza, rispettivamente, dei Soci che hanno espresso voto favorevole alla deliberazione, dei Soci che hanno espresso voto contrario e dei Soci che hanno espresso voto di astensione.

L'Assemblea separata può anche designare Soci sostituti dei Soci delegati, che la rappresentino nell'Assemblea generale in caso di impedimento di questi ultimi.

8. Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee separate, valgono le disposizioni dell'articolo 27 relative all'Assemblea ordinaria e quelle dell'articolo 28 relative alla rappresentanza. Il Presidente ed il Segretario di ciascuna Assemblea separata sono nominati dall'Assemblea stessa. Il verbale dell'Assemblea è consegnato a cura di un delegato al Presidente della Società all'inizio dell'Assemblea generale.

9. I Soci delegati dalle Assemblee separate rappresentano nell'Assemblea generale, per ciascuna delibera validamente adottata, e con vincolo di mandato, il numero di voti espressi nell'Assemblea separata dai Soci con diritto di voto per la proposta di deliberazione che sono stati designati a rappresentare.

Il numero dei voti rappresentati è considerato sia ai fini della regolarità della costituzione dell'Assemblea generale, sia ai fini della validità delle deliberazioni dalla stessa adottate.

Alla Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, tutti i Soci della Cooperativa, ancorché abbiano preso parte alle Assemblee separate.

10. I verbali delle assemblee separate sono riportati sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee quali allegati al verbale dell'Assemblea ordinaria.

11. Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impugnate anche dai Soci assenti o dissenzienti nelle Assemblee separate, quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Articolo 30 - Assemblea speciale dei possessori di Azioni di partecipazione cooperativa e di strumenti finanziari non partecipativi

1. Se l'Assemblea della Cooperativa ha deliberato l'emissione di Azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto o di strumenti finanziari non partecipativi, i relativi possessori costituiscono apposita Assemblea speciale, una per ciascuna categoria di Soci finanziatori.

2. Ciascuna Assemblea speciale delibera:

- a) sulla nomina e la revoca del Rappresentante comune e sul relativo compenso, nonché sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) sulla approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi della categoria e sul relativo rendiconto;
- d) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- e) sugli altri argomenti di interesse comune.

3. L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto esprime il proprio parere motivato sullo stato annuale di attuazione dei programmi pluriennali per la cui realizzazione sono state emesse le Azioni di partecipazione cooperativa.

4. Ciascuna Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori di Azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto o dei titolari di strumenti finanziari non partecipativi ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In tale ultimo caso, qualora l'Assemblea speciale non venga convocata nei 30 (trenta) giorni successivi la richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea speciale per esprimere il parere di cui al comma precedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data di prevista convocazione dell'Assemblea della Cooperativa alla quale il parere deve essere sottoposto.

5. Ciascuna Assemblea speciale elegge a maggioranza un Rappresentante comune, che dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto.

6. Il Rappresentante comune:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi comuni dei possessori di Azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto o dei titolari di strumenti finanziari non partecipativi nei rapporti con la Cooperativa;

b) ha il diritto di assistere alle Assemblee della Cooperativa e di impugnarne le deliberazioni;

c) può esaminare il libro dei Soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ed ottenerne estratti.

7. Le spese sostenute dal Rappresentante comune sono imputate al fondo di cui al comma 2, lettera c.

8. Per la convocazione dell'Assemblea speciale, per la regolarità della sua costituzione e per la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del presente Statuto relativamente all'Assemblea ordinaria dei Soci; per la rappresentanza si applicano le disposizioni relative all'Assemblea ordinaria, riferendole o ai possessori delle Azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto o ai titolari di strumenti finanziari non partecipativi.

Il Rappresentante comune presiede le adunanze dell'Assemblea speciale, la quale provvede a designare il Segretario. Il Rappresentante comune è altresì responsabile della tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea speciale.

9. A ciascuna Assemblea speciale possono assistere gli Amministratori ed i Sindaci della Cooperativa, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazione.

Articolo 31 - Partecipazione alle assemblee

1. I Soci sono tenuti a partecipare attivamente alle attività della Cooperativa. La partecipazione alla vita sociale è dimostrata soprattutto con la partecipazione dei Soci alle assemblee. Ciascun Socio è, pertanto, tenuto alla più capillare diffusione degli avvisi di convocazione, in aggiunta agli obblighi dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione, affinché possa essere assicurata la massima partecipazione assembleare.

Articolo 32 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari compreso fra n. 5 (cinque) a n. 15 (quindici) di consiglieri, eletti dall'Assemblea fra i Soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui all'articolo 12, comma 2, e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento o fra i mandatari di persone giuridiche Socie in possesso degli stessi requisiti.

2. Qualora siano stati emessi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 41 dotati di diritti di amministrazione, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci che ne autorizza l'emissione stabilisce la misura e le condizioni per l'esercizio di tali diritti. In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei Consiglieri.

3. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono sempre rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

4. Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

5. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione, inerente la propria carica.

6. I compensi riconosciuti ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la loro attività collegiale sono determinati dall'Assemblea che provvede alla loro elezione.

7. Gli amministratori non possono assumere la qualità di Soci illimitatamente responsabili in Società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente con quella della Cooperativa, per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in Società che svolgano attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea. L'amministratore che non osservi anche uno solo di tali divieti decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.

8. Oltre che per i motivi previsti al comma precedente, decade di diritto dalla carica il consigliere che:

a) perda i requisiti per essere Socio o incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Società o sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia dichiarato fallito;

b) non provveda al versamento di quanto dovuto alla Società entro il termine che gli è stato indicato;

c) non sia presente a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo nel corso del mandato, non sia presente a più di quattro riunioni, anche non consecutive o a due riunioni dell'Assemblea.

9. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente che ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare nei 15 (quindici) giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Qualora la decadenza interessi il Presidente della Cooperativa, la comunicazione è effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, che provvede, nei sessanta giorni successivi, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per la sua sostituzione.

Articolo 33 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente della Società, il quale sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo a esercitare le proprie competenze.

2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi, delegando loro i necessari poteri, a singoli consiglieri, precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, i quali devono riferire al Consiglio sui risultati conseguiti nella prima riunione successiva alla conclusione dell'incarico ovvero, qualora questo si prolunghi per oltre 90 (novanta) giorni, al termine di ciascun trimestre dal suo affidamento. Al consigliere interessato è riconosciuto il compenso e/o rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale. Il Consiglio può sempre impartire direttive agli Amministratori delegati, revocare la delega ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i Soci.

3. Il Consiglio può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, scelti al suo interno, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

4. Il Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se l'operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificamente affidati ai sensi del precedente comma 2, deve altresì astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio, il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Cooperativa. In caso di inosservanza, le deliberazioni che possano recare danno alla Cooperativa possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2391, terzo comma c.c., e l'amministratore risponde dei danni derivati alla Cooperativa dalla sua azione od omissione.

5. Gli amministratori rispondono dei danni che siano derivati alla Cooperativa dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

6. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, scegliendoli fra i Soci candidati all'Assemblea che ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea, che può confermarli o sostituirli per la residua durata del Consiglio in carica.

7. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, quest'ultima deve essere convocata nei successivi 60 (sessanta) giorni per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione; della data della convocazione deve essere data comunicazione ai Soci ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 34 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo statuto, alla gestione della Società per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salva la previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei Soci per determinate operazioni, prevista dalla legge o dal presente statuto.

2. Al Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle attribuzioni previste da altre disposizioni del presente statuto compete:

- a) l'assunzione dei provvedimenti in materia di ammissione, ivi compresa la determinazione della quota minima di partecipazione sociale, recesso, esclusione e decesso dei Soci e di liquidazione della relativa Quota Sociale;
- b) la determinazione del sovrapprezzo di cui all'articolo 2528 comma 2 c.c. tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da proporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e la misura della eventuale tassa di ammissione;
- c) l'emissione di obbligazioni di cui all'articolo 43 del presente statuto;
- d) la delibera di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui agli articoli 2447 bis e seguenti c.c.;
- e) la convocazione dell'Assemblea dei Soci e, se costituite, dell'Assemblea speciale dei possessori delle Azioni di partecipazione cooperativa, dell'Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari e dell'Assemblea speciale degli obbligazionisti;
- f) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- g) assumere le deliberazioni ad esso affidate dai regolamenti approvati dall'Assemblea;
- h) predisporre i regolamenti che disciplinano i programmi e le attività della Società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) predisporre e approvare i regolamenti organizzativi e gli altri regolamenti diversi da quelli indicati al punto precedente, che non rientrano tra quelli di competenza dell'Assemblea dei Soci;
- j) deliberare gli adeguamenti dello Statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali, dandone comunicazione all'Assemblea immediatamente successiva; la deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 c.c.;
- k) deliberare la costituzione e l'apertura di uffici e sedi secondarie della Cooperativa ed il trasferimento della sede della Cooperativa nell'ambito del Comune di Milano;
- l) autorizzare la stipulazione dei contratti e degli atti di ogni genere inerenti all'attività e necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale; in particolare, fra l'altro, deliberare la costruzione e l'assegnazione di immobili, contrarre mutui, chiedere prefinanziamenti su mutui già concessi, consentire ipoteche, accendere, postergare, ridurre o radiare ipoteche o qualsiasi annotazione nei registri immobiliari, rinunciare ad ipoteche, anche se legali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso Istituti di credito, svolgere ogni azione presso ogni ufficio pubblico o privato;
- m) transigere e compromettere vertenze a mezzo di arbitri;
- n) deliberare il conferimento di procure per più atti o per determinate categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente della Cooperativa;
- o) nominare direttori, tecnici ed amministrativi, determinandone la mansioni ed i compensi;
- p) assumere e licenziare i dirigenti e i dipendenti della Società e disciplinarne il rapporto di lavoro;
- q) provvedere alla sostituzione dei Consiglieri che dovessero mancare durante il proprio mandato ai sensi dell'articolo 33 comma 6;
- r) valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché dell'organico della Cooperativa; esaminare i piani strategici e finanziari ed i programmi di attività della Cooperativa; valutare il generale andamento della gestione, adottando le conseguenti deliberazioni;
- s) redigere, ove occorra, i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 2501-ter e 2506-bis c.c.;

- t) deliberare sulla fusione per incorporazione di Società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;
- u) redigere il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 primo comma c.c., con le modalità di cui all'articolo 2513 c.c., e predisporre la relazione sulla gestione, di cui all'articolo 2428 c.c., che deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci;
- v) acquistare Quote proprie della Cooperativa nei limiti e nei modi di legge e di statuto;
- w) deliberare, nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 5 comma 4, l'assunzione di partecipazioni in altre imprese;
- x) deliberare la partecipazione a Gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545-septies c.c.;
- y) qualora intenda deliberare l'alienazione a terzi o assegnazione in proprietà di immobili sociali a proprietà indivisa occupati da Soci ai quali siano stati assegnati in godimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Assemblea, con delibera assunta con le maggioranze previste dall'articolo 27, comma 8.

Articolo 35 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta al bimestre; deve essere convocato, nei successivi 15 (quindici) giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è inviato o consegnato ai consiglieri e ai sindaci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nei casi di urgenza, l'avviso può essere inviato per telegramma, telefax o comunicato telefonicamente con un preavviso di almeno 2 (due) giorni.
3. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. Le votazioni sono effettuate con voto palese.
5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio o da un dipendente della Società designato dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate dal Collegio Sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti, entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui sono state assunte. Possono essere altresì impugnate dai Soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; in tal caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 c.c.
7. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza e/o videoconferenza, a condizione che:
 - siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 36 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scegliendo preferibilmente fra coloro che più fattivamente e assiduamente hanno contribuito al conseguimento dello scopo mutualistico della Società.
2. La carica di Presidente ha la stessa durata di quella degli altri Amministratori, e ad essa si applicano i motivi di decadenza previsti per i Consiglieri dall'articolo 32, commi 8 e 9. Qualora il Presidente venga a mancare, per qualsiasi

motivo, durante il mandato, il Consiglio deve provvedere entro 60 (sessanta) giorni alla sua sostituzione. Fino alla sua sostituzione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

3. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa e ad esso competono la promozione e l'indirizzo dell'attività della Cooperativa per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, la tenuta dei Libri Sociali, ed il controllo dell'attività svolta dai dipendenti della Cooperativa.

4. Al Presidente compete inoltre la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale, di qualsiasi grado, nonché i poteri ed i compiti che gli vengono affidati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delega.

5. Oltre alle ulteriori funzioni eventualmente delegate dal Consiglio, al Presidente, in particolare, compete:

a) la predisposizione delle delibere da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e la sua convocazione;

b) l'adozione dei provvedimenti che gli sono demandati dai regolamenti approvati dall'Assemblea;

c) curare l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai Soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente ispezione ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) rilasciare, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

6. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei Soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 37 - Composizione, nomina e doveri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, che ne nomina contemporaneamente il Presidente. Contestualmente l'Assemblea elegge altresì due Sindaci supplenti, i quali non fanno parte del Collegio Sindacale e non partecipano alle sue riunioni.

Qualora siano stati emessi strumenti finanziari partecipativi, ai possessori degli stessi è consentito di eleggere non più di un Sindaco effettivo.

Tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci effettivi e supplenti durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono sempre rieleggibili.

2. Il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

3. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che siano legati alla Cooperativa o alle Società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

b) se Socio, perda i requisiti per essere Socio o incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Società;

c) se Socio, non sia in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e non provveda al versamento di quanto dovuto alla Società entro il termine che gli è stato indicato;

d) sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia dichiarato fallito;

e) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società controllate dalla Cooperativa, delle Società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

f) oltre che per uno dei motivi indicati al precedente comma 2, decade di diritto dalla carica il Sindaco che venga cancellato o sospeso dal registro dei Revisori contabili o che non sia presente a due riunioni consecutive del Collegio o del Consiglio di Amministrazione senza giustificato motivo ovvero, nel corso del mandato, non sia presente a più di quattro riunioni, anche non consecutive, di uno dei due organi o a più di due riunioni dell'Assemblea.

4. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente del Collegio Sindacale che ne dà immediata comunicazione al Sindaco interessato e convoca, nei successivi 15 (quindici) giorni, il Collegio Sindacale per

la sua sostituzione. Se la decadenza riguarda il Presidente del Collegio, la comunicazione è effettuata dal Sindaco più anziano di età, che provvede alla immediata richiesta al Consiglio di Amministrazione della convocazione dell'Assemblea per la sua sostituzione; fino a tale sostituzione, le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dallo stesso Sindaco.

5. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio ovvero se viene a mancare il Presidente, deve essere richiesta al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta, fino alla sua nomina, dal Sindaco più anziano di età.

6. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 38 - Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare che il Consiglio di Amministrazione ed i dipendenti della Società adempiano ai propri compiti nell'interesse della Società e per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto Sociale.

2. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

3. Qualora la Cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e fermo restando quanto previsto da norme inderogabili, il controllo contabile della Cooperativa compete al Collegio Sindacale, salva delibera dell'Assemblea in sede ordinaria, che decida di affidare il controllo contabile ad un revisore contabile od a Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

4. Il Collegio Sindacale, in particolare, oltre alle attribuzioni previste da altre disposizioni del presente statuto:

a) vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti esecutivi delle stesse disposti dal Presidente;

b) accerta la regolare tenuta dei libri Sociali;

c) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza dei valori depositati presso la Società e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

d) accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai Soci alla Società;

e) riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri formulando osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile; riferisce altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale in conformità con il carattere cooperativo della Società; documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma c.c., con le modalità di cui al successivo articolo 2513;

f) richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;

g) convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione;

h) cura la iscrizione nel Registro delle Imprese, entro 30 (trenta) giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per qualsiasi causa;

i) provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

5. Il Collegio Sindacale deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e può chiedere al Presidente ed ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati programmi ed attività.

6. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

7. Degli accertamenti eseguiti viene trascritta apposita relazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, della cui tenuta è responsabile il Presidente del Collegio.

8. Per l'esecuzione del controllo contabile, il Collegio, in particolare:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;
- c) esprime all'Assemblea il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.

9. Ove il Collegio Sindacale cessi lo svolgimento del controllo contabile della Cooperativa, esprime all'Assemblea il proprio parere in merito alla nomina ed alla revoca del revisore contabile o della Società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Cooperativa, e scambia tempestivamente con il soggetto incaricato le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

10. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

11. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; per essere valide devono riportare il voto favorevole di almeno due Sindaci. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

12. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, il Presidente del Collegio convoca lo stesso Collegio, nei 15 (quindici) giorni successivi, per la loro sostituzione con i Sindaci supplenti, in ordine di età. I Sindaci così nominati restano in carica per la residua durata del Collegio in carica. La prima Assemblea deve provvedere all'integrazione del Collegio.

13. Se i Sindaci che vengono a mancare non possono essere sostituiti per la indisponibilità di Sindaci supplenti, deve essere convocata l'Assemblea nei successivi 30 (trenta) giorni per la ricostituzione del Collegio Sindacale.

Articolo 39 - Controllo contabile

1. Qualora sia obbligatorio o sia deliberato dalla Assemblea dei Soci in sede ordinaria, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico può essere revocato solamente per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. Sulla nomina e sulla revoca deve essere sentito il parere del Collegio Sindacale.

3. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio:

- a) i Sindaci della Cooperativa o delle Società da questa controllate, delle Società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- b) coloro che siano legati alla Cooperativa o alle Società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato fallito;
- d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società controllate dalla Cooperativa, delle Società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Qualora l'incarico sia conferito ad una Società di revisione, i motivi di esclusione e di decadenza di cui sopra si applicano ai Soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

5. Il soggetto incaricato del controllo contabile:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità Sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;

- c) riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile;
- d) può chiedere agli Amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni;
- e) scambia tempestivamente con il Collegio Sindacale le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- f) documenta l'attività svolta in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della Cooperativa.
6. Il soggetto incaricato del controllo contabile deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; è responsabile della veridicità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. E' responsabile solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità agli obblighi della propria carica.
7. L'azione di responsabilità contro il soggetto incaricato del controllo contabile è promossa dall'Assemblea o dai Soci, entro 5 (cinque) anni dalla cessazione dell'incarico, applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2393-bis c.c., sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto. L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo Socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi del soggetto incaricato del controllo contabile; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 c.c., entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il Socio.

TITOLO V

PRESTITI SOCIALI, AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA E STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 40 - Prestiti Sociali

1. I prestiti effettuati dai Soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono, pertanto, un dovere morale a cui tutti i Soci sono tenuti, nella misura compatibile con le proprie disponibilità.
2. I prestiti possono essere liberi o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati.

La Società disciplinerà, attraverso apposito regolamento, le modalità per la conversione, in tutto o in parte, dei prestiti da vincolati a liberi. E' in ogni caso vietata la possibilità di restituzione a vista.

3. I prestiti collegati alla realizzazione di specifici programmi sono vincolati per un tempo non inferiore alla durata del programma, nei termini ed alle condizioni previste dal regolamento che ne disciplina la realizzazione.
4. Gli interessi corrisposti sui prestiti non possono, in ogni caso, superare la misura massima stabilita dalla legge in materia di prestiti di Soci di Cooperative e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun Socio non può superare il limite massimo in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.
5. La raccolta del risparmio in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei prestiti concessi dai Soci alla Società non può eccedere il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Laddove l'indebitamento della Società nei confronti dei Soci ecceda la somma di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) e risulti altresì superiore all'ammontare del patrimonio netto della Società, il complesso dei prestiti sociali dovrà essere coperto fino al 30% (trenta per cento) da garanzie reali o personali, rilasciate da soggetti vigilati, o con la costituzione di un patrimonio separato, ai sensi dell'art. 2436 c.c.; in alternativa, la Società dovrà aderire allo schema di garanzia dei prestiti sociali, approvato dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, che garantisca il rimborso di almeno il 30% (trenta per cento) del prestito.

Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora, alternativamente:

- a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia personale o garanzia reale finanziaria rilasciata da soggetti vigilati;

b) la Società aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali.

Il patrimonio di riferimento, ai fini del calcolo del limite di cui sopra, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, è costituito dall'ammontare complessivo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili, ivi comprese quelle che, in base a norme di legge o di Statuto, siano indivisibili tra i Soci.

Ove l'ammontare complessivo del prestito sociale in essere ecceda il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato alla data di entrata in vigore della Legge 205/2017, la Società non potrà richiedere ai Soci nuovi ulteriori prestiti sino a quando non abbia provveduto a rientrare, entro il limite temporale di tre anni, all'interno dei parametri di Legge.

6. I prestiti sono, in ogni caso, impiegati in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale e nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai Soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso, nonché con le eventuali prescrizioni impartite dai competenti organi vigilanti. Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'applicazione del presente comma, riferendone all'Assemblea con la relazione di cui all'articolo 38, comma 4 lettera e).

7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

8. Le modalità di raccolta e di restituzione ed i prestiti con destinazione generale sono regolamentati da un apposito regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea, con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività riservata, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le remunerazioni sono determinate ed aggiornate dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche ad apportare al regolamento deliberato dall'Assemblea le modifiche negli importi e nelle condizioni, che lo stesso regolamento attribuisce alla sua competenza, e quelle automaticamente conseguenti a variazioni nella disciplina della raccolta di risparmio presso i Soci delle Società Cooperative; le modifiche al regolamento sono comunicate ai Soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso regolamento. Il regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai Prestiti Sociali sono affissi presso la sede della Cooperativa e sono consegnati a ciascun Socio depositante all'atto dell'apertura del primo deposito.

9. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai Soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il Socio.

10. Ai fini delle garanzie nelle misure stabilite dalle autorità competenti la Cooperativa aderisce, accettandoli, agli schemi di garanzia approvati dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

Articolo 40-bis - Azioni di partecipazione cooperativa

1. Per l'attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'attività sociale approvati dall'Assemblea dei Soci, la medesima Assemblea autorizza l'emissione di Azioni di partecipazione cooperativa sia prive del diritto di voto che dotate del diritto di voto, e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, aventi tutte lo stesso valore nominale come individuato nella delibera di emissione, fermo restando il limite massimo sopra previsto.

2. La delibera di autorizzazione all'emissione dovrà stabilire, nel rispetto dei limiti di legge:

a) l'importo complessivo dell'emissione, per un ammontare complessivo che non potrà comunque essere superiore al valore contabile delle riserve indivisibili, o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso l'Albo delle Società Cooperative, il numero delle Azioni ed il relativo valore nominale unitario;

b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli;

c) la remunerazione, che non potrà in ogni caso essere superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto dalle disposizioni in vigore per la remunerazione delle Quote Sociali, e le modalità di corresponsione della stessa;

d) l'eventuale diritto di opzione a favore dei Soci cooperatori;

e) le modalità di circolazione;

f) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

3. Fermo restando il limite previsto all'articolo 2526 c.c., per cui ai Soci finanziatori, tra cui rientrano i titolari di Azioni di partecipazione cooperativa, non possono essere, in ogni caso, attribuiti più di un terzo dei voti spettanti all'Assemblea dei Soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale, si applica, per le Azioni di cui al presente articolo,

l'articolo 5 della legge 59/1992

4. All'atto dello scioglimento della Società, le Azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

5. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

Articolo 41 - Strumenti finanziari

1. E' consentito alla Cooperativa emettere strumenti finanziari, partecipativi e non, destinati ai Soci cooperatori o a terzi, anche con durata limitata.

I titolari di strumenti finanziari, partecipativi e non, e i titolari di Azioni di partecipazione cooperativa assumono la qualifica di Soci finanziatori.

2. L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci, la quale provvede anche ad approvare un regolamento apposito di emissione, e stabilisce nel rispetto dei limiti di legge:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2514 c.c., nonché, per i titoli partecipativi, l'esercizio di diritti amministrativi;
- c) l'eventuale diritto d'opzione dei Soci cooperatori ovvero l'autorizzazione all'organo amministrativo ad escludere o limitare lo stesso, secondo quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c.;
- d) l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a Soci non cooperatori;
- e) il prezzo di emissione.

3. Qualora vengano emessi strumenti finanziari non partecipativi con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

4. Compete all'organo amministrativo l'effettiva emissione degli strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, alle condizioni e con le modalità fissate dall'Assemblea straordinaria.

5. I versamenti effettuati dai soci finanziatori sono da liberarsi in denaro, fermo restando l'obbligo di versare almeno il 25% (venticinque per cento) dell'apporto convenuto all'atto della sottoscrizione.

6. Ai Soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate con riguardo ai Soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto, e in particolare le seguenti:

- a) esclusione del Socio;
- b) recesso del Socio;
- c) liquidazione della quota;
- d) rappresentanza in Assemblea;
- e) Assemblee Speciali;
- f) diritti dei Soci.

Non si applicano le disposizioni in tema di requisiti di ammissione, cause di incompatibilità e condizioni di trasferimento. E' ammesso il cumulo, nella stessa persona, delle qualifiche di Socio cooperatore e Socio finanziatore, ferma restando l'autonomia delle diverse partecipazioni.

7. Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei Soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il Socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il Socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai Soci ordinari.

Articolo 42 - Modalità di voto degli strumenti finanziari.

1. I voti complessivamente attribuiti ai Soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi o di Azioni di partecipazione cooperativa non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, si opererà una riduzione proporzionale dei voti esprimibili da ogni Socio finanziatore il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore all'unità.

2. Ai medesimi Soci, titolari di strumenti finanziari ai quali siano riconosciuti particolari diritti patrimoniali, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività Sociale, è riservata la nomina di almeno un Amministratore e un Sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli Soci finanziatori mediante votazione separata. La deliberazione di emissione delle Azioni destinate ai Soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

3. La medesima deliberazione stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

4. A ciascun Socio finanziatore, indipendentemente dal numero di strumenti finanziari o Azioni di partecipazione cooperativa posseduti, è attribuito un diritto di voto.

Articolo 43 - Obbligazioni

1. E' altresì consentito alla Cooperativa emettere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti c.c.; la relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 c.c.

2. Le obbligazioni emesse dalla Società sono soggette alla disciplina generale prevista per gli strumenti finanziari dall'articolo precedente, alle disposizioni del presente articolo e, per quanto non previsto, alle disposizioni degli articoli 2410 e seguenti c.c.

3. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per un importo complessivamente non eccedente il doppio del Capitale Sociale e delle riserve diverse da quelle indivisibili di cui all'articolo 15, comma 1, risultanti dall'ultimo bilancio approvato; l'Organo di Controllo attesta il rispetto del suddetto limite. La Società non può ridurre volontariamente il Capitale Sociale o distribuire riserve divisibili se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il predetto limite non risulta più rispettato; se la riduzione del Capitale Sociale è obbligatoria o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sino a quando l'ammontare del Capitale Sociale e delle riserve divisibili non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

4. Non è soggetta al limite di cui al comma precedente, e non rientra nel calcolo al fine della sua applicazione, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della Società, sino a due terzi del relativo valore; in tal caso, la deliberazione che autorizza l'emissione delle obbligazioni deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie previste. Il limite di cui al comma precedente può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali; in caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

5. I titoli obbligazionari devono indicare:

a) la denominazione, l'oggetto e la sede della Società, con l'indicazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la Società è iscritta;

b) il Capitale Sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione, escluse le riserve indivisibili di cui all'articolo 15, comma 1;

c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione ed il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della Società;

e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.

6. L'Assemblea speciale degli obbligazionisti è disciplinata dagli articoli 2415 e 2416 c.c.; il Rappresentante comune degli obbligazionisti è disciplinato dagli articoli 2417 e 2418 c.c. e dall'articolo 104 disp.att.c.c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli obbligazionisti è tenuto a cura del Rappresentante comune; i singoli obbligazionisti hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne estratti a proprie spese. Il Rappresentante comune ha diritto di

prendere visione e di ottenere estratti a proprie spese del libro delle obbligazioni, tenuto dagli Amministratori, e del Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee della Società.

7. Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono essere effettuate, a pena di nullità, alla presenza del Rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 44 - Organizzazioni e regolamenti

1. Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società e la sua struttura operativa sono disciplinati da un Regolamento organizzativo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è incaricato di redigere, a maggioranza del Consiglio stesso, tutti i Regolamenti ritenuti idonei al buon funzionamento dell'attività della Cooperativa ed al raggiungimento dello scopo sociale della stessa.

2. I programmi e le attività realizzati ed i servizi prestati dalla Società sono disciplinati da appositi regolamenti, predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea, nei quali sono, in particolare, previsti:

a) le caratteristiche tecniche, qualitative, economiche e finanziarie dei prodotti e dei servizi di cui è prevista la realizzazione;

b) i criteri e le modalità con i quali i Soci sono informati delle caratteristiche dei singoli programmi, possono richiedere la partecipazione alla loro realizzazione e sono individuati i Soci destinatari o beneficiari dei prodotti o dei servizi realizzati, dai quali sono, comunque, esclusi i Soci che non siano in regola con i versamenti dovuti, a qualunque titolo, alla Società e quelli nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui all'articolo 12, comma 2;

c) le forme e le modalità di partecipazione, finanziaria e di altra natura, dei Soci destinatari o beneficiari alla realizzazione dei programmi;

d) la disciplina dei rapporti fra i Soci destinatari o beneficiari e la Società nel corso di realizzazione del programma;

e) i criteri in base ai quali vengono determinati ed aggiornati i corrispettivi richiesti per i prodotti o i servizi realizzati, che devono comprendere i contributi mutualistici versati dai Soci destinatari o beneficiari in attuazione dello scopo mutualistico e per la promozione dell'attività della Società a beneficio degli altri Soci; tali corrispettivi devono, comunque, assicurare ai Soci beneficiari condizioni migliori di quelle conseguibili sul libero mercato per prodotti o servizi con le medesime caratteristiche e qualità;

f) le caratteristiche ed i contenuti degli atti contrattuali, provvisori e definitivi, che disciplinano i rapporti fra i Soci destinatari o beneficiari e la Società relativamente ai prodotti o servizi realizzati.

Articolo 45 - Clausola Arbitrale

1. Qualsiasi controversia insorta fra i Soci e la Società o fra i Soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, componenti del Collegio Sindacale e Liquidatori, o nei loro confronti, è demandata, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, alla decisione di un Arbitro unico nominato, su richiesta della parte che intende promuovere l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società. La clausola compromissoria è vincolante per gli Amministratori, per i componenti del Collegio Sindacale e per i Liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico.

2. Quando per qualsiasi motivo, venga a mancare l'arbitro unico nominato, alla sua sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina.

3. Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Non sono regolate dalla clausola arbitrale, di cui al presente articolo, le controversie diverse da quelle attinenti il rapporto sociale, quali le azioni aventi ad oggetto la risoluzione del contratto di assegnazione dell'alloggio per morosità e per il recupero di tutte le somme dovute.

4. La domanda di arbitrato proposta dalla Cooperativa o nei suoi confronti è depositata presso il Registro delle Imprese a cura del Presidente della Cooperativa ed è resa disponibile ai Soci mediante affissione presso la sede sociale ed in luogo accessibile.

5. L'arbitro decide secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, c.p.c.

6. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

7. La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai Soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto; i Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

Articolo 46 - SOPPRESSO

Articolo 47 - Scioglimento e liquidazione della Società

1. Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di Liquidatori;
- b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme per l'importo versato, delle Quote Sociali, delle rivalutazioni di cui all'articolo 21, comma 2 lettera a), relative alle Quote Sociali e ai dividendi eventualmente maturati - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo delle cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

3. Dalla devoluzione di cui al comma 2 sono esclusi, se previsto dalle disposizioni agevolative, gli immobili di proprietà della Società eventualmente realizzati utilizzando le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 4 lettera b) la cui proprietà deve essere trasferita all'ente indicato dalla disposizione agevolativa alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti.

Articolo 48 - Requisiti mutualistici

1. Per mantenere la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai Soci (articolo 21, comma 2, lettera c)), non ripartibilità delle riserve (articolo 15, comma 2) e di devoluzione del patrimonio (articolo 47, comma 2) devono essere di fatto osservate e sono pertanto inderogabili.

Articolo 49 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni dallo stesso richiamate, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di imprese cooperative e, in quanto compatibili, sulle Società per azioni.

Il sottoscritto FEDERICO UGLIANO, Legale rappresentante della COOPERATIVA EDIFICATRICE FERRUCCIO DEGRADI s.c., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale (artt. 23bis, comma 2, ultimo capoverso, del D.LGS: 82/2005 e 6 del D.P.C.M. 13.11.2014)

*Il Legale Rappresentante Presidente del C.d.A COOPERATIVA EDIFICATRICE FERRUCCIO DEGRADI s.c.
Federico Ugliano*